

TI_GERICHTE 14.2020.157 vom 5. März 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-03-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2020.157

FR: TI_GERICHTE 14.2020.157 du 5 mars 2021

IT: TI_GERICHTE 14.2020.157 del 5 marzo 2021

Regeste

Opposizione al sequestro. Pretesa della sequestrante fondata in prima sede su una fattura e un elenco prestazioni non avallato dall'opponente. Fatti e mezzi di prova nuovi in sede di reclamo

Erwägungen

E. 6

Limitando l'esame del reclamo alle allegazioni e documenti adottati dalla reclamante in prima sede, non si può non condividere l'accertamento del Pretore secondo cui né la fattura dell'RE 1 del 24 settembre 2019 (doc. H accluso all'istanza) né l'annesso elenco cronologico delle sue prestazioni, siccome non risultano avallati dall'opponente, costituiscono indizi oggettivi idonei a rendere verosimili l'esistenza e l'importo della pretesa da essa vantata (sentenza della CEF 14.2016.172 del

E. 10

gennaio 2017, consid. 5.2 e 5.3, massimata in RtiD 2017 II 903 n. 67c, e i rinvii), neppure in relazione con il contratto di divisione ereditaria del 30 luglio 2019 (doc. E), il quale non vi rinvia e non vi poteva rinviare giacché la fattura è stata emessa successivamente. Che la fattura non sia stata contestata dall'opponente prima della procedura di sequestro è un'allegazione priva di rilievo nella misura in cui la reclamante non ha reso verosimile ch'egli ne abbia avuto conoscenza in precedenza. Sono d'altronde tardive le allegazioni fondate sull'e-mail del notaio del 13 novembre 2019 (doc. G accluso al reclamo) – per tacere del fatto che la reclamante non spiega perché non le è stato versato perlomeno il saldo residuo di fr. 93'962.44 menzionato dal pubblico ufficiale – e sul riconoscimento di debito di PI 3 (doc. H), non fatte valere in prima sede (sopra consid. 5.2). Ciò posto, gli accertamenti del Pretore non possono dirsi manifestamente errati, sicché la sua conclusione risulta condivisibile pure dal profilo del diritto e il reclamo, infondato, da respingere. 7. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). 8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 105'029.–, raggiunge senz'altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. L'RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 2'500.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.